

COMITATO DI ATENEO PER LO SPORT (C.A.S.)

<u>Composizione:</u> (art.2, Legge 394/1977)	<ul style="list-style-type: none"> a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari (C.U.S.I.) legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766; e successive modificazioni e integrazioni; d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario
<u>Costituzione e Durata:</u> (artt. 1-2, Reg. L. 394/77)	Costituito tramite Decreto Rettorale, dura in carica 2 anni (si rinnova la componente dei due studenti in concomitanza con le elezioni studentesche)
<u>Funzioni:</u> (art.4, Regol. L. 394/1977)	<p>Il Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; b) definisce di intesa con gli Enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità; c) predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti
<u>Periodicità delle riunioni:</u> (art.3, Regol. L. 394/1977)	Il Comitato è convocato ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno. In via straordinaria, per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
<u>Scadenze:</u> (art. 6, Regol. L. 394/1977)	A giugno, il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario.
<u>Altri compiti:</u>	Interpellato dal CdA in merito all'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, Legge 429/1985.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

<u>Contributo da tasse studenti:</u> (art. 11, Legge 1551/1951)	Il 50% del contributo fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, (altro 50% è per le attività assistenziali delle organizzazioni rappresentative studentesche).
<u>Attribuzione del contributo:</u> (art. 6, Regol. L. 429/1985)	<ul style="list-style-type: none"> a) il CdA affida la gestione, la manutenzione, il potenziamento e la costruzione di impianti sportivi e lo svolgimento di manifestazioni sportive universitarie ad enti legalmente riconosciuti (C.U.S.I.) che perseguano come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale. b) Sentito il C.A.S., delibera sulle modalità di utilizzo del fondo, tenuto conto del programma di sviluppo delle attività sportive e provvede alla relativa realizzazione mediante convenzione da stipulare con gli enti di cui al comma a), sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
<u>Fondi accantonati:</u> (art. 7, Regol. L. 429/1985)	<ul style="list-style-type: none"> a) Le università che hanno accantonato in precedenza, fino alla data del 31 dicembre 1985, i fondi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, li utilizzano per le finalità previste dalla legge 3 agosto 1985, n. 429, in base a piani pluriennali approvati dal CdA. b) A tal fine, il CdA determina preventivamente l'ammontare della quota da riservare alle iniziative ed attività sportive universitarie, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La predetta quota va utilizzata con le modalità previste al punto precedente.